



CARL SCHMITT

1) **Giurista** tedesco, nato a Plettenberg (Westfalia) nel 1888, ed ivi spentosi nel 1985, la sua riflessione si colloca a ridosso delle due **guerre mondiali**, in un periodo in cui è ormai **conclusa** la da lui definita "**epoca interstatale del diritto internazionale**" ("**jus publicum europaeum**"), compresa tra il XVI secolo e la fine del XIX, e contrassegnata dal **superamento** delle **guerre civili di religione** del periodo immediatamente precedente e dalla conseguente **trasformazione** della **guerra** in "**guerra tra Stati sovrani europei [...] statalmente autorizzata e statalmente autorganizzata**"¹: il che significa che, in quel contesto storico la guerra, proprio come un "duello tra gentiluomini", **non** veniva considerata un'aggressione o un **crimine**, ma un **legittimo confronto** fra entità reciprocamente riconoscendosi come Stati sovrani, aventi cioè la potestà di decidere "**intorno all'amicizia, ostilità, o neutralità reciproca**"².

2) Proprio il **riconoscimento** di tale **sovranità**, "**il riconoscimento come Stato [...] contiene già il riconoscimento del diritto alla guerra, e quindi il riconoscimento come nemico legittimo**"³, che dunque **non** si intende **annientare**, alla stregua di un criminale, ma con il quale il **conflitto** "**può essere limitato e circoscritto con misure di diritto internazionale**"⁴, e col quale, infine, è possibile trattare la pace al momento della vittoria.

3) Tale limitazione della guerra costituì una realizzazione preziosa, che non può essere apprezzata a dovere se non avendo ben presente ciò a cui essa mise **fine**, e cioè le **guerre di religione** che insanguinarono l'Europa del Cinque-Seicento, nelle quali il **nemico** era colui che abbracciava una **fede diversa**, al quale **non** si riconosceva il **diritto all'esistenza** e con il quale, dunque, **non** erano possibili **compromessi** come delimitazioni di sfere d'influenza o confini reciprocamente riconosciuti, ma **solo** una guerra di **annientamento** – la sola **evitabile** secondo Schmitt, scettico sulla possibilità di un'estinzione totale dei conflitti e, da giurista, interessato alla concreta situazione della contrapposizione fra gli Stati.

4) Che l'**epoca** dello "**jus publicum europaeum**" fosse giunta al **termine** fu evidente dopo la **Prima guerra mondiale**, anzitutto quando la **Germania** fu costretta a dichiararsene unica **responsabile** dal **Trattato di Versailles**, sostanzialmente finalizzato ad annientarla sul piano economico per mezzo del "pacifico" strumento delle riparazioni dovute alle potenze vincitrici; quindi nel 1924, quando un **protocollo** della Società delle Nazioni stabilì "**che i membri della Lega avrebbero colpito con sanzioni economiche, finanziarie e militari il membro che avesse fatto ricorso alla guerra**"⁵; e, infine, con il cosiddetto **patto Kellog**, firmato a Parigi nel 1928, **condannò** "**la guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali [...] rinuncia[ndo] ad essa come 'strumento di politica nazionale'**"⁶.

5) Schmitt fa tuttavia notare che chi aderisce a simili proclami "**non ha né rinunciato alla guerra come strumento di politica internazionale (e una guerra al servizio della politica internazionale può essere peggiore della guerra che serve solo ad una politica nazionale), né ha soprattutto 'condannato' o 'bandito' la guerra in generale. [...] Non si può 'bandire' la guerra in generale, ma solo determinati uomini, popoli, Stati, classi, religioni, ecc. che, mediante un bando possono essere dichiarati nemici. In tal caso neppure la solenne 'messa al bando della guerra' elimina la distinzione amico-nemico, ma anzi dà ad essa nuovo contenuto e nuova vita, per mezzo delle nuove possibilità di una dichiarazione di hostis in campo internazionale**"⁷; di conseguenza i **principi** ispiratori della **Società delle nazioni non eliminarono** la possibilità di **guerre**, ma anzi **introdussero** "**nuove possibilità di guerre, permise[ro] le guerre, stimol[arono] guerre di coalizione ed accanton[arono] una serie di ostacoli alla guerra nella**

¹ *Il nomos della terra.*

² *Il concetto di 'politico'.*

³ *Ivi.*

⁴ *Ivi.*

⁵ *Il nomos della terra.*

⁶ *Il concetto di 'politico'.*

⁷ *Ivi.*



misura in cui legittim[arono] e sanzion[arono] alcune guerre e non altre"⁸.

6) Da tutto questo derivò un'**indeterminazione** delle situazioni di **pace** e di **guerra**, la prima diventando una prosecuzione con altri mezzi della seconda, "*poiché **azioni non militari** possono essere **azioni ostili** nel modo più efficace, diretto ed intensivo [...] per coloro che possono imporre la loro volontà e piegare la volontà dell'avversario con strumenti di coazione e di dominio extramilitari, ad esempio economici, è un gioco da ragazzi evitare la guerra militare vecchio stile, e a loro volta coloro che procedono con azione militare hanno solo bisogno di far presente in modo sufficientemente energico che sono sprovvisti di qualsiasi volontà di guerra*"⁹.

7) "*Un **imperialismo** fondato su basi **economiche** cercherà naturalmente di creare una situazione mondiale nella quale esso possa impiegare apertamente, nella misura che gli è necessaria, i suoi **strumenti economici di potere**, come restrizione dei crediti, blocco delle materie prime, svalutazione della valuta straniera e così via. Esso considererà come 'violenza extraeconomica' il tentativo di un popolo o di un altro gruppo umano di sottrarsi all'effetto di questi metodi 'pacifici'. Esso impiegherà mezzi di **coercizione** ancora più **duri**, ma sempre 'economici' e quindi (secondo questa terminologia) non politici, essenzialmente pacifici, come ad esempio quelli elencati dalla Società delle nazioni di Ginevra nelle 'linee direttive' per l'attuazione dell'art. 16 del suo Statuto (n. 14 della risoluzione della seconda assemblea della Società delle nazioni, 1921): sospensione dell'approvvigionamento dei mezzi di sussistenza alla popolazione civile e blocco della fame. [...] Per l'impiego di questi strumenti si sta formando d'altra parte un **vocabolario** nuovo essenzialmente **pacifistico** che non conosce più la guerra ma solo esecuzioni, sanzioni, **spedizioni punitive**, pacificazioni, difesa dei trattati, **polizia internazionale**, misure per la preservazione della pace. L'**avversario non** si chiama più **nemico**, ma perciò egli viene posto, come violatore e disturbatore della pace, hors-la-loi e hors l'humanité, e una guerra condotta per il mantenimento o l'allargamento di posizioni economicistiche di potere deve essere trasformata, con il ricorso alla propaganda, nella 'crociata' e nell' 'ultima guerra dell'umanità'*"¹⁰.

8) "*Ciò sembrò arrecare vantaggio alle **potenze vittoriose**, poiché esse potevano suonare, per un lungo periodo, à deux mains e, sia che assumessero come punto di partenza la pace che la guerra, in ogni caso avevano **dalla loro parte la legalità** di Ginevra, mentre ne applicavano i principi (come la violazione del patto, l'aggressione, le sanzioni e così via) all'avversario*"¹¹, fornendo un esempio eccellente di quanto, in determinati casi, "*la 'signoria del diritto' non significa altro che la **legittimazione** di un determinato **status quo**, al cui mantenimento naturalmente hanno interesse tutti coloro il cui potere politico ed utile economico si consolida in questo diritto*"¹².

9) Tutto questo rende **necessaria** una **riflessione** sulla natura del **diritto** e sul conseguente problema della **sovranità**. Nell'omonima opera del 1934, Carl Schmitt distingue **tre tipi** di pensiero giuridico: quello che concepisce il **diritto** come un complesso di **norme astratte e impersonali** che il legislatore dovrebbe assumere e rendere leggi positive (è il caso del **giusnaturalismo**), quello che lo concepisce come un **ordinamento concreto sovrapersonale**, un complesso di consuetudini e regolarità vigenti in forza della tradizione (è il caso della **common law inglese**, non scritta), e quello che lo concepisce come **risultato** di una **decisione** personale.

10) È bene notare che ogni pensiero giuridico lavora tanto con norme quanto con ordinamenti e decisioni; ciò che **cambia** è la **priorità** assegnata a ciascuno di questi elementi nel **fondare** gli altri due: così, il normativismo trova decisioni e ordinamenti legittimi in quanto conformi alla legge; l'ordinamentismo considera leggi e decisioni legittime in quanto espressioni di ordinamenti concreti; il decisionismo ritiene che tanto le leggi che gli ordinamenti concreti siano sempre il frutto di una decisione.

⁸ Ivi.

⁹ Ivi.

¹⁰ Ivi.

¹¹ Ivi.

¹² Ivi.



11) Schmitt abbraccia per l'appunto quest'ultimo punto di vista, **rifiutando** la concezione **normativista**, a suo avviso **incapace** di affrontare il problema della concretezza della **sovranità**, cioè di rendere conto di **chi**, effettivamente, **detenga** il potere: il **normativismo**, infatti, espressione giuridica del **liberalismo**, pretende che a governare siano le leggi, e non gli uomini; solo in questo modo, infatti, si può essere salvaguardati dall'arbitrio, e non a caso, per Hans Kelsen *"il concetto di sovranità dev'essere radicalmente eliminato"*¹³.

12) Ora, per Schmitt, questa **concezione**, se non è **ideologica** – se non maschera, cioè, degli interessi concreti di cui quelle leggi sarebbero espressione, istituendo così un dominio degli uomini astutamente dissimulato – è quantomeno **astratta**, ingenua: a **governare** sono **sempre** delle **persone**, dei gruppi di potere determinati. Le **leggi**, universali ed astratte, **non** possono, infatti **applicarsi da sé**: il loro **tradursi** sul piano concreto – e dunque il prodursi di ciò che Schmitt definisce "forma giuridica" – non può che essere un processo **interpretativo**: è, di volta in volta, il giurista che valuta la fattispecie, che sottomette questa ad una legge. In maniera ancora più originaria, perfino quelle **norme eterne** cui il liberalismo pretende di ispirarsi, quegli eterni principi a cui il legislatore si dovrebbe sforzare di essere fedele, **non possono attuarsi da sé**, né **indicare** la **persona concreta** che le tradurrà in legge positiva o il **contesto storico-sociale** cui esse andranno ad applicarsi.

13) Se le cose stanno così, si può dire che il **legislatore**, lo voglia o meno, è sempre **superiore** alla **legge**; e che questa, in ultima analisi, **non** può essere automaticamente **vincolante**, specialmente in situazioni di **disordine**, quelle in cui **si pone** concretamente il **problema** della **sovranità**.

14) Non a caso, d'altronde, le **teorie liberali**, molto spesso, si **rifiutano** di prendere in **considerazione** situazioni di questo tipo, intendendole come un qualcosa di pre-giuridico: il **diritto**, per esse, riguarda soltanto la **situazione "normale"**. Ma, dice Schmitt, quest'ultima è sempre **prodotta** da una **decisione** presa in uno **"stato di eccezione"**: *"l'eccezione è ciò che non è riconducibile; essa si sottrae all'ipotesi generale, ma nello stesso tempo rende palese in assoluta purezza un elemento formale specificamente giuridico: la decisione. Nella sua forma assoluta il caso d'eccezione si verifica solo allorché si deve creare la situazione nella quale possano avere efficacia norme giuridiche. [...] Prima dev'essere stabilito l'ordine: solo allora ha un senso l'ordinamento giuridico. Bisogna creare una situazione normale, e sovrano è colui che decide in modo definitivo se questo stato di normalità regna davvero"*¹⁴.

15) La **sovranità**, quindi, va pensata in riferimento essenziale alla **decisione** che **istituisce** il **diritto**, e dunque a partire da una **situazione-limite** in cui non ne vige alcuno; sovrano, dice Schmitt, è chi decide su uno stato di eccezione, peraltro **non indicabile "oggettivamente"**: non si può cioè dire in astratto quando si verifichi la situazione in cui le leggi vigenti devono essere sospese per ripristinare l' "ordine", né in che cosa questo debba consistere: *"nella realtà concreta l'ordine e la sicurezza pubblica si presentano in modo molto diverso a seconda che sia una burocrazia militare, un'amministrazione autonoma dominata dallo spirito commerciale-borghese o un'organizzazione radicale di partito a decidere quando questo ordine e sicurezza è salvaguardato e quando esso viene minacciato o distrutto"*¹⁵.

16) **Sovrano** effettivo, di conseguenza, sarà colui che **determina** la situazione **ordinata** e che valuta il suo **venir meno**, e uno Stato può essere definito effettivamente tale soltanto se possiede *"una competenza illimitata in via di principio, cioè la [possibilità di] sospensione dell'intero ordinamento vigente. Se si verifica tale situazione, allora è chiaro che lo Stato continua a sussistere, mentre il diritto viene meno"*¹⁶.

17) Al liberalismo, interessato "unicamente" alla legge, lo **stato di eccezione**, coincidendo appunto col venir meno di ogni legge, è teoreticamente inaccessibile. Per Schmitt, però, tale **situazione**, che richiede la decisione, **non** solo non è **pre-giuridica**, ma anzi è giuridica per eccellenza, appunto perché è in essa

¹³ *Teologia politica*.

¹⁴ *Ivi*.

¹⁵ *Ivi*.

¹⁶ *Ivi*.



che si verifica il **costituirsi** della **sovranità** e, dunque, l'**istituzione** del **diritto**: "*l'eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la regola stessa vive solo dell'eccezione*"¹⁷.

18) A queste problematiche sono connesse quelle di ciò che Schmitt denomina "**teologia politica**", espressione con la quale **non** s'intende dare alla politica o alla giurisprudenza un fondamento **religioso** o **irrazionalistico** (né considerare, d'altro lato, la teologia come semplice espressione dei rapporti umani, priva di dignità autonoma); egli, piuttosto, partendo dal presupposto che la **metafisica** esprima il fondamentale **atteggiamento** degli **uomini** di una determinata epoca, riscontra un'**analogia** di **struttura** tra i **concetti giuridici** e quelli **teologici**, tale da consentire l'utilizzo di questi per la spiegazione di quelli nel quadro di una "*sociologia dei concetti giuridici*", per la quale, ad esempio, "*rientra nel concetto di sovranità di ogni epoca mostrare che la situazione politico-storica della monarchia ha sempre corrisposto alla generale coscienza degli uomini dell'Europa occidentale nelle diverse epoche e che la conformazione giuridica della realtà politico-storica ha sempre trovato un concetto la cui struttura coincideva con la struttura dei concetti metafisici*"¹⁸.

19) Per questo motivo Schmitt può affermare che "*tutti i concetti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati*"¹⁹: sussiste dunque un legame, ad esempio, tra la situazione storica dello Stato assoluto, il **decisionismo** di impronta hobbesiana e il pensiero teologico che concepisce **Dio** come **autore** dell'**ordine** del mondo. In questo contesto, ciò che lui indica come "*stato di eccezione ha per la giurisprudenza un significato analogo al miracolo per la teologia*"²⁰: come il miracolo è la sospensione dell'ordine naturale ad opera di un Dio che, pur istituendolo, non ne è vincolato, così lo stato di eccezione è, come abbiamo visto, la sospensione dell'ordine giuridico ad opera del sovrano che può tanto dissolvere quanto creare il diritto; come il miracolo non può essere calcolato, cioè non è possibile stabilire a priori quando dovrebbe verificarsi, ed è il risultato di un'imperscrutabile decisione divina, così lo stato di eccezione non è definibile oggettivamente, in quanto spetta appunto al sovrano il valutarne l'eventuale sussistenza; come Dio è il solo che può sospendere e creare l'ordine, così sovrano è il solo che possa creare o sospendere il diritto.

20) È interessante notare che all'imporsi dello "**Stato di diritto**" hanno corrisposto l'affermarsi in teologia del **deismo** e in giurisprudenza del **giusnaturalismo**: e così, i giuristi che rifiutano la considerazione dello stato d'eccezione e pretendono che a governare siano soltanto le leggi hanno lo stesso atteggiamento dei deisti che rigettarono l'idea di miracolo, ritenendo che Dio si fosse limitato a fissare una volta per tutte l'ordine naturale, senza intervenire ed essendone così, in un certo senso, vincolato.

21) In modo ancora conseguente, nella **contemporaneità**, il **rigetto** di **Dio** da parte delle scienze che concepiscono la **sussistenza autonoma** delle **leggi naturali**, corrisponde a quello del **sovrano** da parte dell'odierno **normativismo**, per il quale le leggi sussistono da sé, increate.

22) Derivante dall'avversione schmittiana per il liberalismo, scientifica prima che politica, ossia dovuta alla sua incapacità di porre adeguatamente il problema della sovranità (e dunque dall'inclinazione a mistificarlo) è l'**attenzione** per alcuni **pensatori** reazionari dell'età della **Restaurazione**, come Joseph de **Maistre**, Luis de **Bonald**, Juan **Donoso Cortés**, interessati al problema della decisione e, dunque, della sovranità concreta.

23) La loro soluzione del problema è in rapporto essenziale con le loro concezioni, radicalmente **pessimiste**, della **natura umana**: per de Bonald l'umanità, mossa da istinti fondamentalmente cattivi, è "*un gregge di ciechi, guidato da un cieco che procede a tentoni appoggiato a un bastone*"²¹; "*de Maistre giunse a spaventarsi della cattiveria degli uomini*"²²; per Donoso Cortés "*se Dio non fosse divenuto*

¹⁷ *Ivi.*

¹⁸ *Ivi.*

¹⁹ *Ivi.*

²⁰ *Ivi.*

²¹ *Ivi.*

²² *Ivi.*



uomo, il rettile che il mio piede schiaccia sarebbe meno disprezzabile", "l'umanità è un nave che viene sbalottata senza meta per il mare, stipata di una ciurma sediziosa, volgare e reclutata con la forza, la quale canta e danza finché il fulmine di Dio caccia in mare la plebaglia ribelle e torna a regnare il silenzio"²³.

24) La nozione di un'essenziale "**cattiveria**" (da intendersi come caoticità, imprevedibilità) **umana** rimanda così al possibile stato di eccezione che **richiede** una **decisione** e, dunque, l'istituzione di una **sovranità** inappellabile, la cui necessità, a chi considera l'uomo buono per natura o educabile una volta per tutte, resta incomprensibile, appunto perché parte aporeticamente da una situazione assunta come "normale" e non bisognosa di fondazione.

25) Gli autori in questione considerano la **decisione** come una **scelta** fra **alternative** radicali, cogliendo per Schmitt l'**essenza** della **sovranità**: per de Bonald fra "buono" e "cattivo", "Dio" e "diavolo", non è possibile alcuna sintesi, ma è necessaria una scelta; in De Maistre, che ritiene che la sovranità faccia tutt'uno con la decisione, ogni autorità è buona, "*per il solo fatto che sussiste*"²⁴ e si caratterizza appunto per il poter decidere in ultima istanza "*senza ritardi e senza appello*"; Donoso Cortés, infine, coerentemente con questi presupposti, denuncia il liberalismo borghese per la sua propensione ad una discussione eterna e irrisolta e, definendo la borghesia "clasa discutidora", ne stigmatizza l'inadeguatezza ad un'epoca di lotte sociali per il trasferire "*ogni attività politica nel parlare, in stampa e in parlamento*"²⁵, sostanzialmente rifuggendo dalla responsabilità della decisione.

26) Il problema della **scelta** fra alternative radicali fonda la possibilità della **comprensione** delle **categorie** fondamentali della **politica**, che ovvero consente di definire una situazione od una problematica come tale.

27) Per Schmitt gli **ambiti** della prassi e del pensiero sono comprensibili a partire dall'esame delle **coppie concettuali** che utilizzano: ad esempio le questioni **logiche** e **gnoseologiche** implicano il riferimento ai concetti contrapposti di **vero** e **falso**, quelle morali a quelli di **buono** e **cattivo**, quelle **estetiche** a quelli di **bello** e **brutto**; nel caso della **politica**, invece, poiché essa comporta il costituirsi, intorno ad un problema, di almeno due raggruppamenti contrapposti, è necessario utilizzare la coppia concettuale **amico/nemico**.

28) È importante precisare che questi concetti **non** alludono ad un'**inimicizia privata**, ma **pubblica**: in politica non è in gioco, infatti, una contrapposizione **fra singoli** sulla base di un'antipatia od una rivalità, ma **fra gruppi** che, sulla base di particolari affinità, si trovano in una situazione di **scontro potenziale**.

29) Ora, va notata la **differenza** fondamentale tra la coppia concettuale della **politica** e quelle delle altre sfere dell'agire e del pensare: mentre, infatti, il loro contenuto può essere fissato a priori – mentre, cioè, possiamo determinare in maniera relativamente facile cosa significhi "vero", "buono", "bello", "falso", "cattivo", "brutto", lo stesso non è possibile con i concetti di **amico** e **nemico**: il che significa che **non** si può stabilire **a priori**, ossia indipendentemente dal riferimento ad una situazione concreta, chi sia il nemico, magari ipotizzando debba essere colui che abbia una visione del mondo differente dalla nostra, o che sia personalmente antipatico; così come, allo stesso modo, non è necessario che sia amico chi la pensa come noi, o che troviamo simpatico, o buono, o bello.

30) Tale indeterminazione dipende dal fatto che l'**ambito** di tali concetti è **esistenziale**, ovvero che le **contrapposizioni** effettivamente sussistenti sono **stabilite** dall'autorità pubblica, dallo **Stato**, che in tal modo, di volta in volta, stabilisce chi sia il nemico, ovvero con chi si dia la possibilità di **guerra**: il che ricollega il problema della sua determinazione a quello della **sovranità**.

²³ *Ivi.*

²⁴ *Ivi.*

²⁵ *Ivi.*